Cassazione civile, 7 maggio 2008, n. 11206 e 13 maggio 2008, n. 11880: per l'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti il mero socio non è responsabile solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Con le sentenze del 7 maggio 2008, n. 11206 e del 13 maggio 2008, n. 11880 la Suprema Corte di Cassazione interviene in tema di omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, precisando che la responsabilità dei meri soci (non amministratori) non rientra tra le fattispecie di solidarietà passiva contemplate dall'art. 6 della legge n. 689/1981. Le pronunce in commento offrono interessanti spunti per definire l'assetto delle responsabilità per gli illeciti amministrativi ambientali commessi nell'ambito di imprese organizzate in forma societaria.

Prima di verificare l'operatività di alcuni tra i principali istituti di diritto amministrativo punitivo con riferimento alle società, tracciamo un prospetto sintetico della disciplina codicistica delle società. Ai sensi dell'art. 2247 del codice civile con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. E' un contratto plurilaterale, a carattere associativo, caratterizzato dallo scopo comune. Si tratta di un contratto tipico: in materia societaria la libertà contrattuale si manifesta nella scelta di uno dei tipi di società previsti dal codice civile, potendo le parti arricchire il contenuto dei contratti tipici in deroga alle norme dispositive, ma non istituire società atipiche con disciplina del tutto difforme da quella legale. *Summa divisio* in materia societaria è la distinzione tra società di persone e di capitali, a seconda della prevalenza dell'elemento personale rappresentato dai soci oppure dell'elemento patrimoniale costituito dal capitale sociale. Tra le società di persone vanno annoverate la società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice; tra quelle di capitali si enumerano la società per azioni, in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata.

L'amministrazione di una società consiste nella sua gestione con compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. In linea generale, si deve premettere che la disciplina della società semplice rappresenta la base normativa per le società di persone, mentre il regime della società per azioni costituisce la base giuridica per le società di capitali. Di questa previsione devono tener conto gli organi di vigilanza ambientale per identificare i soggetti che rivestono la carica di amministratore all'interno di una determinata

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

compagine sociale. Infatti, nell'ambito delle società di persone, per le società semplici l'amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun socio, salvo diverso accordo tra i soci;[1] per le società in nome collettivo l'atto costitutivo deve indicare i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società, salvo ritornare alle regole della società semplice qualora nell'atto costitutivo manchi tale designazione;[2] infine, per le società in accomandita semplice l'amministrazione spetta ai soli soci accomandatari,[3] per il resto applicandosi le norme sugli amministratori delle società di persone. Nell'alveo delle società di capitali, per le società per azioni la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori,[4] che, se più persone, costituiscono un organo sociale (il consiglio di amministrazione)[5]; per le società in accomandita per azioni solo i soci accomandatari possono essere amministratori e rimangono assoggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni;[6] in ultimo, per le società a responsabilità limitata l'amministrazione spetta a uno o più soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.[7]

Alla luce di questo schema riepilogativo, occorre identificare i destinatari delle contestazioni degli illeciti amministrativi in caso di accertamento svolto all'interno di società.

Pronunciandosi specificamente sul tema dei responsabili solidali, le due sentenze della Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione n. 11206/08 e n. 11880/08, dettano una prima fondamentale regola di identificazione dei destinatari dell'ordinanza-ingiunzione (e del verbale di contestazione alla base dell'ordinanza medesima): per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti il socio non amministratore non è responsabile in solido con gli autori della violazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981.

In generale, l'istituto della solidarietà è disciplinato dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689: tale norma elenca determinati soggetti chiamati ad rispondere, in solido con l'autore della violazione, del pagamento della somma da questi dovuta a titolo di sanzione amministrativa. Il disposto dell'art. 6 si raccorda con la previsione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, che impone di indirizzare la contestazione della violazione non solo al trasgressore, ma anche alla persona obbligata in solido. La legge individua le figure di responsabili solidali sulla base di due tipologie di presupposti: il 1° comma dell'art. 6 ascrive la

[1] Art. 2257 c.c.
[2] Come risulta dal combinato disposto degli artt. 2293 e 2295 del codice civile.
[3] Artt. 2318, 2° comma e 2320 c.c..
[4] Art. 2380 *bis*, inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
[5] Il consiglio di amministrazione può a sua volta delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti oppure ad uno o più membri del consiglio di amministrazione (amministratore unico o amministratori delegati). Ai sensi dell'art. 2381, 2° comma del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la delega da parte del consiglio di amministrazione è possibile solo se consentita da statuto o assemblea.
[6] Art. 2455 c.c., come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
[7] Si veda la disciplina dell'amministrazione della società a responsabilità limitata contenuta nell'art. 2475 c.c.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

responsabilità solidale a soggetti che hanno una peculiare relazione con la cosa usata o destinata a commettere la violazione (ad esempio, titolarità del diritto di proprietà); i successivi commi 2° e 3° del medesimo articolo identificano determinati obbligati in solido per la presenza di una speciale relazione tra questi e gli autori della violazione (a titolo esemplificativo, si può citare il rapporto tra dipendente e imprenditore in caso di illecito commesso dal dipendente nell'esercizio delle sue incombenze).

Va sottolineato che il sistema amministrativo punitivo è ispirato al principio della natura personale della responsabilità: basti pensare all'imputabilità prevista dall'art. 2, all'elemento soggettivo dell'illecito contemplato dall'art. 3, alle cause di esclusione della responsabilità disciplinate dall'art. 4 e al concorso di persone nella violazione amministrativa di cui all'art. 5 della legge n. 689/1981. Conseguentemente, l'elencazione contenuta nell'art. 6 non può che essere tassativa: l'istituto della solidarietà, rappresentando una deroga al predetto principio della responsabilità personale, resta rigorosamente circoscritto alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge n. 689/1981, non essendo consentite interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato dall'art. 1.[8]

A fronte del decritto quadro normativo, resta da chiedersi se l'art. 6 della legge n. 689/1981 contempli una responsabilità solidale dei meri soci. Accantonando le ipotesi previste dal 1° comma dell'art. 6 in quanto enucleate sulla base di rapporti intercorrenti tra il coobbligato e la cosa utilizzata per commettere la violazione, rimane da verificare se la responsabilità solidale dei soci sia riconducibile ai casi annoverati dai commi 2° e 3° del medesimo articolo. Prioritariamente, va escluso che un vincolo di solidarietà per i soci (amministratori e non) sia riconducibile al 3° comma dell'art. 6: infatti, nel caso di illecito commesso nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze dal rappresentante o dipendente di una società, la richiamata norma prevede la responsabilità a titolo solidale della società in quanto tale, e non già dei soci.[9]

La responsabilità solidale dei meri soci non è desumibile neppure dal comma 2° dell'art. 6: in caso di illecito commesso da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui direzione o vigilanza, la citata disposizione prevede che la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sia obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto. Invero, una simile previsione può costituire la base giuridica per una eventuale responsabilità solidale dei soci amministratori, cui compete per legge un potere-dovere di vigilanza, ma non dei soci non incaricati dell'amministrazione della società. Proprio a queste conclusioni pervengono le due sentenze della Cassazione civile n. 11206/08 e 11880/08: con riferimento a un socio non

[8] Cassazione civile, sez. I, 6 luglio 2004, n. 12321.
[9] Si veda anche, Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2006, n. 20116.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

amministratore di una società di capitali (segnatamente, un s.r.l.), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non ricorrono gli estremi per configurare a suo carico la responsabilità a titolo solidale per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, poiché un obbligo di vigilanza sulla gestione della società non sussiste in capo a tutti i soci, ma soltanto in capo agli amministratori, salvo la prova di una delega di poteri o mansioni in capo ad un socio da parte degli organi sociali. [10]

In sintesi, in presenza di società (di persone o capitali) gli agenti accertatori devono compilare il campo del verbale di contestazione dedicato al responsabile solidale indicando la società in quanto tale[11] ai sensi dell'art. 6, 3° comma della legge n. 689/1981 e, eventualmente, i soci amministratori[12] in base al 2° comma del medesimo articolo. Mentre la responsabilità solidale degli amministratori può essere esclusa se questi provano di non aver potuto impedire il fatto, la responsabilità solidale della società non ammette prova contraria. Il descritto schema di identificazione dei responsabili solidali deve essere riprodotto nell'ordinanza-ingiunzione, qualora l'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa ritenga fondato l'accertamento. Va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che "l'art. 2932 c.c. impone a tutti gli amministratori un dovere generale di vigilanza, che non viene meno – come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori e l'art. 6 legge n. 689/81 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salva la prova di non aver potuto impedire il fatto".[13]

Stabilite le modalità di compilazione dell'atto di contestazione per la parte relativa ai responsabili solidali, fissiamo alcune regole anche in relazione ai soggetti attivi dell'illecito. In realtà, l'individuazione dell'autore o dei coautori della violazione amministrativa ambientale non è sempre agevole: come abbiamo visto, spesso gli adempimenti ambientali sono destinati a soggetti che svolgono attività imprenditoriale e sovente tali imprese sono esercitate in forma collettiva. Sulla base di tali presupposti risulta complesso accertare quale sia in concreto la persona fisica destinataria degli obblighi la cui inosservanza è colpita con sanzione amministrativa.

Prioritariamente, va rilevato che nel sistema della legge n. 689/1981 soltanto una persona fisica può essere soggetto attivo dell'illecito: come confermato dalla giurisprudenza di legittimità,[14] una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autori dell'illecito amministrativo, poiché per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa

[10] Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 2008, n. 11206 e Cassazione civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11880.
[11] Cassazione civile, sez. I, 6 luglio 2004, n. 12321.
[12] Per l'identificazione degli amministratori devono essere osservate le regole del codice civile illustrate nella prima parte di questo lavoro.
[13] Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 1999, n. 661.
[14] Per tutte, Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9880.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

sono richieste la capacità di intendere e di volere (art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3). A conferma, si consideri che anche l'art. 11 della medesima legge prevede tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative elementi riferibili soltanto alla persona fisica, quali la "personalità" dell'autore della violazione e le "sue condizioni economiche".[15] Dunque, gli accertatori devono identificare la persona fisica cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, senza mai riportare una denominazione di società nella parte del verbale riservata al soggetto attivo dell'illecito.

A questo punto resta da chiedersi a quale persona fisica debba in concreto essere indirizzata la contestazione dell'illecito amministrativo ambientale in presenza di violazioni commesse nell'ambito di società.

La soluzione al quesito prospettato diverge a seconda della natura commissiva od omissiva della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. In caso di illecito amministrativo omissivo, qualora la violazione amministrativa sia integrata dalla mancata realizzazione del comportamento doveroso, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società. Resta salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva all'osservanza degli obblighi la cui mancata ottemperanza è colpita con sanzione amministrativa.[16] Ad esempio, in un caso di società di persone la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la responsabilità soltanto del socio che aveva assunto il compito di interessarsi personalmente della gestione degli adempimenti per la violazione era stata irrogata la sanzione sulla base del principio secondo cui "ciascun socio ha il potere dovere di curare gli adempimenti assumendo le relative responsabilità, sempre, però, che l'incombenza non si stata specificamente assunta da uno dei soci, nel qual caso soltanto a costui l'omissione è addebitabile".[17]

Invece, se per la violazione è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi materialmente l'ha posta in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche e in particolare di altri amministratori.[18] Infatti, l'art. 5 della legge n. 689/1981 prevede il concorso di persone nella violazione amministrativa, ricalcando il contenuto dell'art. 110 del codice penale ed estendendo i principi del sistema penale al diritto amministrativo punitivo.[19] E'importante sottolineare che la responsabilità da illecito amministrativo è modellata sullo stampo di quella penale e "parimenti improntata

[15] In tal senso si veda anche Cassazione civile, sez. III, 21 settembre 2000, n. 12497.
[16] Cassazione civile, sezione lavoro, 10 dicembre 1998, n. 12459.
[17] Cassazione civile, sez. lavoro, 30 marzo 2004, n. 6337.
[18] Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 1989, n. 5212.
[19] Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2001, n. 9837.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (formale e materiale)".[20] Combacia con uno schema di tipo penalistico la responsabilità per *culpa in vigilando*: in tal senso, la giurisprudenza ha affermato che "nel caso di amministrazione congiunta delle società l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal coamministratore e con questi ne risponde ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/1981 per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa."[21] Dunque, il legislatore, recependo dal codice penale le previsioni in materia di concorso di persone, ha accolto il principio di equivalenza delle cause, ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, quando esso è il risultato della loro comune cooperazione morale e materiale: "nella realizzazione dell'illecito confluiscono, quindi, tutti gli atti dei compartecipi, anche se detti atti, singolarmente considerati, possano in ipotesi non completare la condotta tipica; i singoli atti sono, quindi, al tempo stesso riconducibili a chi li ha materialmente posti in essere ed anche agli altri compartecipi, allorché sussista in ciascuno di essi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti e cioè la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione collettiva dell'evento illecito perseguito da tutti."[22] In altra pronuncia,[23] la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità ai sensi dell'art. 5 del socio componente del consiglio di amministratore che non ha attuato alcuna utile desistenza attraverso l'instaurazione di un processo causale volto ad eliminare le conseguenze del suo apporto e che, quindi, ha omesso di esercitare il dovuto controllo sull'operato dell'altro amministratore avente la rappresentanza legale della società.

La sussistenza dei presupposti, anche soggettivi, per imputare la responsabilità ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/1981 deve essere provata dall'organo che ha eseguito l'accertamento. In questa direzione la giurisprudenza ha affermato che "l'illecito amministrativo presuppone la configurabilità di una condotta dolosa o colposa per cui non è legittima l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti del legale rappresentante di una società sulla base di una generica *culpa in vigilando* o *in eligendo*, in assenza di accertamenti specifici e senza valutare se le infrazioni fossero imputabili anche al comportamento omissivo tenuto dal legale rappresentante."[24] Se non è raggiunta la prova della sussistenza degli elementi psicologici della responsabilità a titolo di concorso, i soci amministratori sono comunque tenuti ad adempiere

[20] Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 1996, n. 10668.
[21] Già citata, Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 1996, n. 10668.
[22] Testualmente, Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2006, n. 15930.
[23] Già citata, Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2006, n. 15930.
[24] Cassazione civile, sez. II, 27 luglio 2007, n. 16661.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

l'obbligazione sanzionatoria ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della legge n. 689/1981, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del soggetto attivo dell'illecito.[25] Tuttavia, sotto il profilo della disciplina, risulta molto diversa la situazione del socio amministratore chiamato a rispondere in base ai criteri soggettivi di imputazione dell'art. 5 della legge n. 689/1981 oppure in base ai meccanismi oggettivi di sussistenza dei presupposti della responsabilità solidale del successivo art. 6 della medesima legge: infatti, secondo le regole del concorso ciascun concorrente soggiace alla sanzione e il pagamento da parte di uno non libera gli altri; invece, secondo i precetti della solidarietà passiva, la medesima somma- sanzione è dovuta una sola volta da uno qualsiasi degli obbligati e l'adempimento di uno libera gli altri. Da ultimo, come specificato nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità qui in commento,[26] va ribadito che nei confronti del socio non amministratore non è possibile nessun'altra estensione di responsabilità alla stregua dell'art. 6 della legge 689/1981; per cui, se questi non ha assunto la veste di autore o concorrente nell'illecito, non può essere destinatario dell'atto di contestazione e del provvedimento di ingiunzione.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 2 giugno 2008

[25] Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
[26] Più volte citate, Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 2008, n. 11206 e Cassazione civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11880.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Cassazione civile, 7 maggio 2008, n. 11206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -

Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato MORETTI MARCO, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA BERGAMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 110/04 del Tribunale di BERGAMO sezione distaccata di TREVIGLIO, depositata il 17/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/08 dal Consigliere Dott. SCHERILLO Giovanni;

udito l'Avvocato MORETTI Marco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Fatto

Con ricorso al Tribunale di Bergamo in data 31.7.03 la s.p.a. P.C. proponeva opposizione avverso il provvedimento ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonché nei confronti del legale rappresentante della s.r.l. ICB, in solido, dalla Provincia di Bergamo (provvedimento dirigenziale n. 81509 del 9.7.03) con cui veniva ordinato il pagamento della somma di Euro 5.164,56, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, (omessa tenuta del registri di carico e scarico dei rifiuti).

L'opponente lamentava di essere stato considerato obbligato al pagamento della sanzione pur essendo soltanto un semplice socio della ICB; trattandosi, infatti, di una società di capitali, i soggetti obbligati alla tenuta del registro erano da individuarsi nell'amministratore e nella società quale obbligata in solido.
La Provincia resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 110/04 il Tribunale, in composizione monocratica, respingeva l'opposizione confermando l'ordinanza, ma riduceva l'importo della sanzione nella misura del 50%.
Contro la sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di censura.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1 - Con un unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 12 e 52; della L. n. 689 del 1981, artt. 1, comma 3, e art. 18, e degli artt. 2214 e 2476 c.c., lamentando che il Tribunale ha ritenuto il ricorrente solidalmente obbligato con la società, in quanto socio, per la violazione del succitato decreto legislativo, art. 12, benché, trattandosi di società di capitali, i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovessero individuarsi nell'amministratore e, in solido, nella società.
Inoltre, prosegue il ricorrente, il Tribunale ha fondato la decisione su dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di accertamento, benché dal verbale di accertamento non risultasse rilasciata alcuna dichiarazione, ed ha fatto riferimento ad un obbligo di vigilanza in capo a tutti i soci, che non è previsto da alcuna norma.
La censura è fondata.
Nel sistema della L. 24 novembre 1981, n. 689, ispirato al principio generale della natura personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall'art. 6, è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate dall'art. 6, tra le quali non rientra quella della responsabilità dei soci di una società, la quale risponde in solido con l'amministratore (Cass. 12321/04; Cass. 5212/89).
Tali principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, non sono stati osservati nel caso di specie.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo quale obbligato in solido con l'amministratore benchè fosse, come riconosciuto dalla stessa sentenza, soltanto socio della s.r.l. ICB e non amministratore.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto gravare sul ricorrente un obbligo di vigilanza sulla gestione della società, spettando tale obbligo all'amministratore e non risultando provata, nel caso di specie, alcuna delega di poteri o di mansioni in capo al ricorrente da parte degli organi sociali.
Si aggiunga che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, il ricorrente non aveva rilasciato alcuna dichiarazione all'atto dell'accertamento, da cui pertanto non poteva trarsi alcun elemento che giustificasse l'imputazione di responsabilità.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, ma senza rinvio perchè, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Non ricorrendo gli estremi per configurare a carico del ricorrente la responsabilità a titolo solidale per la violazione oggetto di causa, l'opposizione va accolta e annullato, quindi, il provvedimento oggetto di opposizione.
Appare giustificata la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla il provvedimento oggetto di opposizione. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2008.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Cassazione civile, 13 maggio 2008, n. 11880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato MORETTI Marco, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA BERGAMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 111/04 del Tribunale di BERGAMO sezione distaccata di TREVIGLIO, depositata il 17/05/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/03/08 dal Consigliere Dott. Giovanni SCHERILLO;
udito l'Avvocato MORETTI Marco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale di Bergamo in data 31.7.03 la s.p.a. P.C. proponeva opposizione avverso il provvedimento ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonchè nei confronti del legale rappresentante della s.r.l. ICB, in solido, dalla Provincia di Bergamo (provvedimento dirigenziale n. 81508 del 9.7.03) con cui veniva ordinato il pagamento della somma di Euro 30.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 (omessa tenuta del registri di carico e scarico dei rifiuti).

L'opponente lamentava di essere stato considerato obbligato al pagamento della sanzione pur essendo soltanto un semplice socio della ICB; trattandosi, infatti, di una società di capitali, i soggetti obbligati alla tenuta del registro erano da individuarsi nell'amministratore e nella società quale obbligata in solido. La Provincia resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 111/04 il Tribunale, in composizione monocratica, respingeva l'opposizione confermando l'ordinanza, ma riduceva l'importo della sanzione nella misura del 50%.Contro la sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di censura. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto

1 Con un unico motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 12 e 52; della L. n. 689 del 1981, artt. 1. 3 e 18 e degli artt. 2214 e 2476 c.c., lamentando che il Tribunale ha ritenuto il ricorrente solidalmente obbligato con la società, in quanto socio, per la violazione dell'art. 12 del succitato D.Lgs., benchè, trattandosi di società di capitali, i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti dovessero individuarsi nell'amministratore e, in solido, nella società.
Inoltre, prosegue il ricorrente, il Tribunale ha fondato la decisione su dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di accertamento, benchè dal verbale di accertamento non risultasse rilasciata alcuna dichiarazione, ed ha fatto riferimento ad un obbligo di vigilanza in capo a tutti i soci, che non è previsto da alcuna norma.
La censura è fondata.
Nel sistema della L. 24 novembre 1981, n. 689, ispirato al principio generale della natura personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall'art. 6, è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate dall'art. 6, tra le quali non rientra quella della responsabilità dei soci di una società, la quale risponde in solido con l'amministratore (Cass. 12321/04; Cass. 5212/89).
Tali principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, non sono stati osservati nel caso di specie.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo quale obbligato in solido con l'amministratore benché fosse, come riconosciuto dalla stessa sentenza, soltanto socio della s.r.l. ICB e non amministratore.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto gravare sul ricorrente un obbligo di vigilanza sulla gestione della società, spettando tale obbligo all'amministratore e non risultando provata, nel caso di specie, alcuna delega di poteri o di mansioni in capo al ricorrente da parte degli organi sociali.
Si aggiunga che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, il ricorrente non aveva rilasciato alcuna dichiarazione all'arto dell'accertamento, da cui pertanto non poteva trarsi alcun elemento che giustificasse l'imputazione di responsabilità.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, ma senza rinvio perchè, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Non ricorrendo gli estremi per configurare a carico del ricorrente la responsabilità a titolo solidale per la violazione oggetto di causa, l'opposizione va accolta e annullato, quindi, il provvedimento oggetto di opposizione.
Appare giustificata la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla il provvedimento oggetto di opposizione. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "Organizzazione e funzionamento di un ufficio sanzioni amministrative ambientali dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico: guida pratica all'istruttoria del procedimento sanzionatorio ambientale" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248